

IL CASO BARNEA E CALDARARU C. ITALIA ESAME DELLA SENTENZA CEDU 22.06.2017 Tra indebite ingerenze, inadempienze, contraddizioni e lacune del sistema

Roma, 22 MAGGIO 2020



FATTISPECIE

I Ricorrenti sono 6: genitori e 4 figli.

Arrivano in Italia nel 2007 si stabiliscono in un campo rom. I genitori si prendono adeguatamente cura dei figli.

La madre chiede ai servizi sociali un sussidio economico che viene rifiutato.

La madre lascia i figli con un'amica E.M. che viene arrestata per truffa mentre si trova con la più piccola, C.

La bambina viene collocata in casa famiglia, viene aperto lo stato di adottabilità su ricorso del PMM, i genitori autorizzati a vedere la bambina due volte al mese.



PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITA'. I GRADO

Il primo incontro avviene due mesi dopo. La bambina dimostra attaccamento nei confronti dei genitori ma i SS sospendono gli incontri.

Viene disposta CTU che conclude per il reinserimento della minore nella famiglia di origine in tempi ristretti e per un progetto di sostegno della famiglia.

Il TM nomina un altro esperto che conclude negativamente sul legame della bambina con i genitori.

Il curatore nominato conclude per la dichiarazione di adottabilità della minore che ritiene in stato di abbandono.

Con sentenza del 3.12.2010 C. è dichiarata adottabile.



PROCEDIMENTO DI ADOTTABILITA'. II GRADO

I genitori reclamano in Corte di appello.

C. è collocata presso una famiglia in vista della sua adozione (affidamento a rischio giuridico).

La Corte di appello dispone il rinnovo della CTU che ritiene i genitori pienamente in grado di svolgere il ruolo genitoriale: il fatto che la bambina stesse presso E.M. al momento dell'arresto di questa era da riconnettersi alla povertà dei genitori; esclude ogni indizio di abuso.

La Corte di appello con sentenza 26.10.2012 riforma il provvedimento del TM.



LA SENTENZA DI CORTE DI APPELLO 26.10.2012

Nel riformare la sentenza di I grado, la CA, sottolineato il legame di attaccamento di C. ai familiari, rileva che in I grado:

- •Non era stato dato modo ai genitori di provare la loro capacità genitoriale;
- •Non era stato considerato il legame esistente tra la piccola e i genitori;
- Questi non avevano cessato di cercare di tenere rapporti con la bambina;
- •Questi non erano stati sostenuti dai Servizi e non era stato concesso loro di riallacciare il legame con la bambina.

Di conseguenza la Corte di appello:

- Confermò l'affidamento;
- •Ordinò incontri protetti ogni 15 gg. tra la bambina i genitori con estensione a fratelli e sorelle;
- •Ordinò un percorso di riavvicinamento tra C. e i suoi genitori volto al reinserimento della bambina.

Avv. Maria Giovanna Ruo - Tutti i diritti riservati.



L'ESECUZIONE....(?!?!?....chiamiamola così...)

- •I Servizi sociali non eseguirono quanto prescritto.
- •C. incontrò i suoi genitori solo un'ora al mese e non potè recarsi presso la sua famiglia di origine.
- •I ricorrenti sporgono denuncia per la mancata attuazione del provvedimento (7.02.2013).
- •I genitori vengono sfrattati e i Servizi segnalano che la bambina non può rientrare in famiglia.



PROCEDIMENTO SULLA RESPONSABILITA': I GRADO

- Il PMM, ricevuta la segnalazione dei SS, ricorre al TM chiedendo:
 - Che non sia eseguita la decisione della CA;
 - Che l'affidamento sia prorogato di due anni.
- Il Tm procede alla nomina di un esperto, il quale rileva:
 - Attaccamento figlia genitori e viceversa, nonostante i 5 anni di distacco;
 - Comportamento ostruzionistico dei servizi
 - In ragione dell'ottimo inserimento della bambina nella famiglia di affidatari, conclude per l'impossibilità di reinserimento presso i genitori.
 - Al fine di costruire nuovi equilibri, conclude per incontri liberi figlia-genitori
- Il TM (decr. 26.11.2014) rilevate le perduranti difficoltà della situazione dei genitori, paventando un loro rientro in Romania, fissa in 4 incontri l'anno in ambiente protetto gli incontri dei genitori con C.



PROCEDIMENTO SULLA RESPONSABILITA': II GRADO

Il decreto viene reclamato e la Corte di appello (decr. 21.01.2015) preso atto che il decorso del tempo ha creato una situazione di fatto con legami di attaccamento di C. con la famiglia di affidatari, esclude il rientro della bambina presso la sua famiglia.

Il procedimento prosegue davanti al TM



PROCEDIMENTO SULLA RESPONSABILITA' I GRADO

- •I genitori ricorsero al TM richiedendo il rientro di C. nella loro famiglia tenuto conto del comportamento (captativo) della famiglia affidataria e delle varie problematiche presentate da C.
- •Si susseguono vari incontri genitori-figlia anche con pernotti: viene rilevato dagli psicologi che seguono C. che questa riceve messaggi destabilizzanti dagli affidatari (ad es. che i genitori la avevano venduta in cambio di appartamento).
- •Giugno 2015: ascolto della minore da parte del giudice del TM
- •Settembre 2015: la psicologa che segue la minore segnala comportamenti regressivi e compulsivi della bambina.
- •8 luglio 2016: la domanda di adozione in casi particolari dei «cd. affidatari a rischio giuridico» viene respinta, nonostante il parere favorevole del PMM.
- •16 agosto 2016: il TM dispone il rientro di C. nella famiglia di origine, rilevando l'ulteriore improrogabilità dell'affidamento, dopo aver sentito genitori e affidatari.
- •Incarica i Servizi dell'esecuzione, di seguire la famiglia di C. e ordina che la bambina possa incontrare la famiglia affidataria per due we al mese.



PROCEDIMENTO SULLA RESPONSABILITA' II GRADO

Il provvedimento del TM viene impugnato dal PMM che chiede la proroga dell'affidamento.

Il reclamo viene rigettato dalla Corte di appello l'8 novembre 2016: C. ha 9 anni, è sofferente, ma viene escluso dagli esperti il rischio psicotico



RIENTRO IN FAMIGLIA DI C.

- •9 settembre 2016: C. rientra in famiglia: ha gravi difficoltà; rifiuta di andare a scuola; ha comportamenti aggressivi.
- •19 dicembre 2016: viene depositata una perizia: C. è depressa, piange molto, è aggressiva; ha però ricominciato a frequentare la scuola.
- •E' stata 7 anni lontana dalla sua famiglia, vi sono stati vari procedimenti, è stata sottoposta a un numero indefinito di accertamenti di esperti.



MOTIVI DI DOGLIANZA DEI RICORRENTI:

I ricorrenti lamentano violazione dell'art. 8:

- -Per avere le Autorità nazionali non rispettato la loro vita familiare allontanando la loro figlia minore C.
- -Per non avere le Autorità nazionali messo in atto rapidamente le misure atte a riunire la famiglia.

Sostengono:

- -Non essere stata loro offerta la possibilità di dimostrare di essere genitori idonei e capaci;
- -Non aver attuato le Autorità Nazionali quanto in loro potere per riunire la famiglia;
- -Essersi basato il TM sulle loro difficoltà materiali e sulla relazione della minore con gli affidatari;
- -Non essere rilevante che il contesto offerto dagli affidatari fosse più favorevole alla educazione di C.
- Rilevano che la minore ha conseguenze di sofferenza psicologica segnalate dagli esperti.



dal 1914 per la tutela dei diritti

MOTIVAZIONE



Ricevibilità: una decisione o una misura favorevole a un ricorrente è sufficiente, in linea di principio, a togliergli la qualità di «vittima» soltanto se le autorità nazionali hanno riconosciuto, espressamente o in sostanza, e poi riparato, la violazione della Convenzione. La questione di stabilire se una persona possa ancora sostenere di essere vittima di una violazione della Convenzione lamentata implica essenzialmente, per la Corte, di procedere a un esame *ex post facto* della situazione della persona interessata. La Corte considera che la decisione della corte d'appello dell'8 novembre 2016, che ha dichiarato che la minore soffriva gravemente per la mancata esecuzione delle decisioni anteriori e doveva ritornare a vivere con la famiglia di origine, non ha costituito né un riconoscimento implicito dell'esistenza di una violazione della Convenzione né un risarcimento per il periodo di sette anni durante il quale i ricorrenti non hanno potuto vivere con C. Ritiene soddisfatte le condizioni di ricevibilità del ricorso.



PRINCIPI APPLICABILI

- per un genitore e suo figlio, stare insieme costituisce un elemento fondamentale della vita famigliare;
- le misure interne che lo impediscano costituiscono una ingerenza nel diritto protetto dall'articolo 8 della Convenzione
- La nozione di «necessità» implica una ingerenza fondata su un <u>bisogno</u> sociale imperioso e, in particolare, proporzionata al legittimo scopo perseguito
- Per valutare la «necessità» della misura controversa «in una società democratica» occorre analizzare, alla luce della causa nel suo complesso, se i motivi dedotti a sostegno della stessa fossero pertinenti e sufficienti
- si deve avere riguardo al giusto equilibrio da garantire tra i vari interessi coesistenti – quello del minore, quelli dei due genitori e quelli dell'ordine pubblico tenendo conto tuttavia del fatto che l'interesse superiore del minore deve costituire la considerazione determinante



PRINCIPI APPLICABILI

- •la scissione di una famiglia costituisce ingerenza gravissima; una misura che porti a una situazione di questo tipo deve essere dunque fondata su considerazioni ispirate dall'interesse del minore e aventi peso e solidità sufficienti
- •Spetta a ciascuno Stato contraente dotarsi di strumenti giuridici adeguati e sufficienti per assicurare il rispetto di questi obblighi positivi che incombono su di esso in virtù dell'articolo 8 della Convenzione e alla Corte cercare di stabilire se, nell'applicazione e nell'interpretazione delle disposizioni di legge applicabili, le autorità interne abbiano rispettato le garanzie dell'articolo 8, tenuto conto in particolare dell'interesse superiore del minore.



PRINCIPI APPLICABILI

- •l'articolo 8 implica il diritto per un genitore a ottenere misure destinate a riunirlo con il figlio e l'obbligo per le autorità nazionali di adottare tali misure.
- •il fatto che un minore possa essere accolto in un ambito più favorevole alla sua educazione non può di per sé giustificare che lo stesso sia sottratto alle cure dei suoi genitori biologici
- •rispetto effettivo della vita famigliare impone che le relazioni future tra genitore e figlio siano regolate unicamente sulla base di tutti gli elementi pertinenti, e non del semplice trascorrere del tempo
- •Se un cambiamento nella situazione di fatto può giustificare in via eccezionale una decisione riguardante la presa in carico del minore, è necessario assicurarsi che i cambiamenti essenziali in causa non siano il risultato di una azione o di una inazione delle autorità nazionali



Nella fattispecie concreta:

sull'affidamento di C.

- ❖ prima di dare C. in affidamento e avviare una procedura di adottabilità, le autorità avrebbero dovuto adottare misure concrete per permettere alla minore di vivere con i ricorrenti;
- Il ruolo delle autorità di protezione sociale è precisamente quello di aiutare le persone in difficoltà, guidarle nelle loro azioni e consigliarle, tra l'altro, sui diversi tipi di sussidi sociali disponibili, sulle possibilità di ottenere un alloggio sociale o sugli altri mezzi per superare le loro difficoltà: quando si tratta di persone vulnerabili, le autorità devono dimostrare un'attenzione particolare e devono assicurare loro una maggiore protezione.
- ❖In nessun momento del procedimento, sono state riscontrate situazioni di violenza o di maltrattamento nei confronti dei minori né carenze affettive, o uno stato di squilibrio psichico dei genitori.
- ❖Al contrario, sembra che i legami tra i ricorrenti e la minore fossero particolarmente forti e, da quando C. era stata data in affidamento, ai genitori non era stata offerta l'occasione per dimostrare le loro capacità genitoriali
- ❖Inoltre, il tribunale non aveva preso in considerazione la prima perizia favorevole ai ricorrenti.
- La Corte ritiene che i motivi per i quali, nella fattispecie, il tribunale ha negato il ritorno di C. presso la sua famiglia e dichiarato l'adottabilità non costituiscano circostanze «del tutto eccezionali» tali da giustificare una rottura del legame famigliare.



Nella fattispecie concreta:

Sulla mancata esecuzione della sentenza di CA (26.10.2012)

- ❖ la decisione del ritorno di C. in famiglia doveva essere eseguita entro un termine di sei mesi ma gli incontri <u>non</u> sono stati organizzati in maniera adeguata e non è stato predisposto alcun piano di ravvicinamento. I primi due ricorrenti hanno dovuto adire il procuratore per la mancata esecuzione e il procuratore ha adito il TM per richiedere proroga dell'affidamento e ridotto gli incontri di C. con i genitori.
- Le autorità competenti non hanno fatto il possibile per mantenere le relazioni personali e, se del caso, per «ricostruire» la famiglia al momento opportuno.
- ❖Il tempo trascorso conseguenza dell'inerzia dei servizi sociali nell'attuazione del piano di ravvicinamento e i motivi addotti dal tribunale per prorogare l'affidamento provvisorio della minore, hanno contribuito in maniera decisiva a impedire la riunione dei ricorrenti e della sesta ricorrente, che avrebbe dovuto avere luogo nel 2012.

Avv. Maria Giovanna Ruo - Tutti i diritti riservati.



CONCLUSIONI

La Corte conclude che le autorità italiane non si sono impegnate in maniera adeguata e sufficiente per far rispettare il diritto dei ricorrenti di vivere con C., tra giugno 2009 e novembre 2016, quando hanno disposto l'affidamento della minore ai fini della sua adozione, e che le stesse autorità non hanno correttamente eseguito la sentenza della corte d'appello del 2012 che prevedeva il ritorno di quest'ultima nella sua famiglia di origine, violando in tal modo il diritto dei ricorrenti al rispetto della loro vita famigliare, sancito dall'articolo 8. Pertanto, vi è stata violazione dell'articolo 8 della Convenzione.



Risarcimento del danno

I ricorrenti sono sottoposti da molto tempo a un profondo disagio a causa delle violazioni constatate; la Corte ritiene perciò che abbiano subito un pregiudizio morale certo. Tenuto conto di tutti gli elementi di cui dispone e deliberando in via equitativa, ai sensi dell'articolo 41 della Convenzione, essa considera doversi accordare ai sei ricorrenti congiuntamente la somma di 40.000 EUR per il danno morale, oltre a interessi e spese, liquidate per Euro 15.175,00.



COSA NON FUNZIONA?

- Eccessiva discrezionalità dei servizi
- •Cortocircuito interno al sistema tra le diverse funzioni dei servizi (sostegno, valutazione, esecuzione) e condizionamento interno non governato dal giudice
- •Incapacità del sistema di controllo dei servizi stessi da parte dell'AG. Come è nel sistema costituzionale
- •Scoordinamento tra l'AG in I e II grado
- •Criticità ex se del cd. «affidamento a rischio giuridico»
- •Lacune normative in tema di esecuzione (funziona il sistema di rinvio per l'esecuzione al giudice del provvedimento riformato?)
- •Inidoneità e/o inerzia e/o assenza del curatore speciale del minore nella fase esecutiva